

IL DIRITTO DEGLI AFFARI

Anno X Fasc. 1 – 2020

BEATRICE FICCARELLI

LA GIURISPRUDENZA DI MERITO VA DI CONTRARIO
AVVISO ALL'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE IN
PUNTO DI RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI
DINIEGO DELLA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA
EX ART. 696-BIS C.P.C.

Estratto

ISSN 2281-4531

**LA GIURISPRUDENZA DI MERITO VA DI CONTRARIO AVVISO
ALL'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE IN PUNTO DI
RECLAMABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA
CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA EX ART. 696-BIS C.P.C.**

Trib. Reggio Emilia, ord. 20 febbraio 2020 (Pres. Parisoli – Est. Morlini)

Con il provvedimento in esame, a margine di una controversia condominiale in cui veniva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite *ex art. 696-bis c.p.c.*, giusta l'intestazione dell'atto introduttivo del giudizio e non già un ricorso per ATP *ex art. 696 c.p.c.*, il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto del ricorso, riportandosi alla "pacifica giurisprudenza dell'Ufficio" (v. Trib. Reggio Emilia ord. 19 gennaio 2012 e 28 febbraio 2019), rilevando la tassatività dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento "che non consentirebbero alle parti l'utilizzo in via analogica di strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti".

Considerato che l'ammissibilità del reclamo avverso il diniego di consulenza tecnica *ex art. 696 c.p.c.* è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144/2008, all'esito di una motivazione interamente fondata sull'esigenza, determinata dall'urgenza, di assumere il mezzo istruttorio *ante causam* e sul rischio che un erroneo diniego avrebbe potuto procurare alla parte istante, ledendo il suo diritto ad una effettiva tutela giudiziaria tramite la dispersione della prova, il Tribunale ribadisce che, solo per tali ragioni, era stata riconosciuta, con la declaratoria di legittimità costituzionale, la reclamabilità del provvedimento di rigetto della consulenza tecnica preventiva.

Essendo evidente che la consulenza tecnica preventiva *ex art. 696-bis c.p.c.* non è caratterizzata da alcuna urgenza e non essendovi pertanto pericolo di dispersione della prova, il Collegio afferma che deve escludersi che l'estensione del reclamo all'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c. possa fondarsi su quei principi che avevano sorretto la menzionata decisione del Giudice delle leggi.

La decisione si caratterizza per andare di contrario avviso rispetto alla recente pronuncia di legittimità (Cass. 26 settembre 2019, n. 23976, in questa *Rivista*, 2019, 570, con mio commento, *Sulla reclamabilità del provvedimento di diniego di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.*) che ha sancito la compatibilità del rimedio del reclamo anche con il rito previsto per i provvedimenti non cautelari. Basti pensare alla previsione di cui all'art. 739 c.p.c., che, in tema di procedimenti in camera di consiglio, milita nel senso di

ritenere l'ammissibilità del reclamo. Ciò in base anche alla ulteriore riflessione per cui l'art. 696-*bis*, comma 1, secondo periodo, c.p.c. prevede che il giudice, a norma dell'art. 696, comma 3, c.p.c. provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 codice di rito.

Poiché l'art. 695 c.p.c. e l'art. 669-*quaterdecies* c.p.c. sono stati dichiarati incostituzionali nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c., la Cassazione aveva affermato l'irragionevolezza dell'esclusione della reclamabilità del provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza *ex art. 696-bis* c.p.c., attesi i riferimenti di questa norma all'art. 695 c.p.c.

Il Tribunale di Reggio Emilia riconferma invece la propria precedente giurisprudenza fondata sulla diversa natura degli artt. 696 e 696-*bis* c.p.c. e, facendo leva su di essa, fonda il relativo sistema delle impugnazioni, anche in contrasto con le indicazioni della Suprema Corte.

BEATRICE FICCARELLI